

CAPITOLO UNICO

Come migliorare la scrittura

1. Introduzione

Fondamentale è per tutti coloro i quali si accingono a sostenere l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato avere sviluppato, attraverso lo studio ed un costruttivo periodo di pratica forense, la capacità di individuare il tema giuridico oggetto della prova selettiva, circoscrivere il perimetro del suo svolgimento, adottare criteri logici nell'esposizione, dando al contempo prova di avere piena dimestichezza nel disquisire sugli istituti di diritto della materia trattata.

Per taluni la scrittura è dote naturale, più o meno innata, messa in pratica in modo quasi inconsapevole.

È indubbio che, in effetti, sia così per qualcuno, ma sfortunatamente non per i più. Se è vero che alcuni sono portati alle trattazioni scritte e non incontrano alcuna difficoltà nel comunicare per iscritto, sviluppando ampi ed evoluti ragionamenti spesso avvincenti per il lettore, è altrettanto vero che ciò accade solo per pochi fortunati. Per molti altri, anche soltanto l'idea di trovarsi di fronte ad un foglio bianco da riempire (si spera con idee proprie) evoca sentimenti di sconforto e di impotenza, se non di vera prostrazione. Se poi tale foglio bianco è quello consegnato dalla commissione d'esame, le ricordate sensazioni si amplificano a dismisura. Il generale "contesto" nel quale si svolge la prova d'esame per la professione di avvocato, infatti, non aiuta mediamente i candidati ad esprimere appieno le loro effettive capacità ed attitudini, essendo innumerevoli le fonti di distrazione e di confusione, anche mentale, causa di tensione e stress che inevitabilmente si riverberano sulle prestazioni. È ricorrente sentire all'uscita dell'aula di esami commenti del tipo "ho reso al meno del 50% delle mie capacità".

Forse quanto detto può sembrare un'esagerazione, ma è certamente vero che un esame scritto viene mediamente percepito come più difficile di un esame orale. E ciò accade perché la comunicazione scritta, a differenza di quella orale, non fa parte

della nostra quotidiana esperienza di vita. L'esame scritto si apprezza allora come più arduo perché, all'ordinaria ma gestibile difficoltà di fornire adeguate soluzioni alle questioni giuridiche poste dalla traccia, si aggiunge la difficoltà di esporre tali soluzioni per iscritto in modo chiaro, logico, coerente e comprensibile.

Lo studio finalizzato alla preparazione dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, e in genere degli esami giuridici che prevedono prove scritte, dovrebbe allora essere rivolto non solo alla rivisitazione ed approfondimento degli istituti oggetto di trattazione manualistica ed alla loro applicazione alla variforme realtà da parte della giurisprudenza, ma anche all'acquisizione di tecniche specifiche per la redazione efficace di scritti giuridici.

Anche coloro i quali non hanno ricevuto il "dono" innato del saper scrivere, infatti, possono certamente migliorare ed affinare le proprie attitudini alla trattazione scritta di atti e questioni giuridiche, attraverso l'applicazione di adeguate tecniche ed il costante esercizio. Non a caso, del resto, per l'accesso all'esame di abilitazione è previsto un non breve periodo di pratica forense che, almeno nella prospettiva del legislatore, dovrebbe aver consentito agli aspiranti avvocati di cimentarsi, sotto la guida del *dominus*, proprio nella redazione di atti giudiziari ed anche pareri legali.

Nelle pagine che seguono e nei limiti dettati dal contesto della presente opera editoriale, si cercherà allora di fornire alcuni consigli, soprattutto pratici, che, se applicati con convinzione, saranno di sicuro aiuto non solo per affrontare meglio la prova d'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, ma anche per migliorare in tempi brevi la qualità dei propri scritti giuridici.

2. Il parere legale e l'atto giudiziario (non solo scritti giuridici)

In vista dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ogni candidato si pone, con minore o maggiore coinvolgimento, numerosi interrogativi destati dall'incombenza di una prova, quella scritta, che di frequente è fonte di sentimenti negativi e di perplessità.

Nel percorrere il proprio itinerario di preparazione all'esame di abilitazione – in cui vengono investiti tempi variabili, spesso condizionati dalla concomitanza degli adempimenti relativi all'ultimo semestre di pratica forense – l'aspirante avvocato che voglia affrontare con sicurezza la prova d'esame **dovrebbe** impegnarsi in tre fondamentali attività: *a)* rispolverare la conoscenza generale degli istituti, della casistica più attuale e della disciplina generale; *b)* affinare le proprie attitudini alle trattazioni scritte; *c)* imparare a gestire l'ansia da esame.

Si è usato il condizionale perché pochi, in realtà, riescono a dedicarsi sapientemente a tutte queste tre attività durante la preparazione dell'esame e quasi nessuno percepisce l'importanza di imparare a gestire lo stress da esame e di affinare tecniche utili per migliorare le proprie performance in situazioni di difficoltà ambientale (tematica, questa, che per ovvie ragioni esula tuttavia dalle finalità della presente trattazione).

Molti preferiscono dedicarsi ad una rapida e talvolta precipitosa ricapitolazione delle nozioni manualistiche o si limitano ad andare alla spasmodica “caccia” delle sentenze “papabili” in vista dell'esame, e così facendo trascurano di affinare la propria capacità di affrontare per iscritto questioni e tematiche di carattere giuridico.

Questo tipo di preparazione porta a dimenticare un dato ovvio ma essenziale, desumibile dallo stesso oggetto della prova concorsuale: l'esame di abilitazione alla professione di avvocato comporta non solo la verifica delle nozioni giuridiche apprese negli anni universitari e presumibilmente affinate nel periodo di pratica da parte del candidato, ma soprattutto costituisce il banco di prova di una competenza spesso trascurata: **la scrittura**.

Del resto, lo stesso legislatore (1), nel regolare la disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, ha espressamente chiarito che le commissioni d'esame, in sede di correzione degli elaborati concorsuali, devono attenersi a precisi criteri di valutazione (2), tra i quali *la chiarezza, la logicità ed il rigore metodologico dell'esposizione*, che vengono addirittura anteposti alla capacità di risolvere concreti problemi giuridici. Ciò che costituisce una significativa conferma di un assunto su cui il lettore dovrebbe riflettere molto attentamente: **come si scrive è importante quanto (e forse più di) ciò che si scrive**.

Per tutti coloro che si avvicinano alla prova concorsuale e, soprattutto, per coloro per i quali l'attitudine alla scrittura non è né l'espressione di una dote naturale né il precipitato dell'esercizio costantemente svolto durante il periodo di tirocinio, si impone dunque l'obiettivo indifferibile di **elevare in tempi brevi la qualità dei propri scritti giuridici**.

In vista del conseguimento di tale obiettivo, l'aspirante avvocato non può non aver preliminarmente chiara la natura e le caratteristiche (ossia la **tipo-**

(1) Art. 1bis, comma 9, L. 180/2003, di conversione del D.L. 112/2003, recante “Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense”.

(2) «a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione».

CAPITOLO UNICO

Il parere penale

1. Notazioni di metodo. La “check list” del parere penale

Ai fini della redazione del parere in materia penale, potranno essere seguiti gli stessi suggerimenti proposti nella prima parte dedicata alle tecniche di redazione.

Durante la fase d'ideazione e di *brainstorming*, il punto di partenza dovrà essere sempre quello della **qualificazione dei fatti** in chiave penale. Andranno ricercate, cioè, le fattispecie penali alle quali, in via astratta, i fatti narrati nella traccia possono essere ricondotti. Bisognerà procedere ad una sorta d'immedesimazione nella figura del Pubblico Ministero e, dunque, procedere a formulare verosimili **ipotesi accusatorie**, rispetto alle quali dovranno essere messe a fuoco idonee strategie difensive ponendo una o più questioni giuridiche.

Alle volte, il lavoro iniziale è semplificato perché la qualificazione dei fatti è stata già operata dalla traccia.

Nella ricerca delle **strategie difensive** dovrà essere focalizzata l'attenzione soprattutto sulle fattispecie di reato affini a quelle inizialmente ipotizzate, onde poter cogliere gli elementi strutturali che differenziano i diversi reati.

Quando apparentemente più fattispecie penali sembrano convergere sullo stesso fatto, sarà sempre opportuno chiedersi se si verte in ipotesi di **concorso apparente di norme** (il cui conflitto va risolto facendo ricorso ai criteri di specialità, assorbimento e sussidiarietà) ovvero di **concorso di reati** (con la possibile applicazione della disciplina di cui all'art. 81 c.p.).

Di fondamentale importanza si rivela spesso l'indagine dell'**interesse** tutelato dalle norme in esame, ricordando che uno dei principi fondamentali del diritto penale è quello di c.d. **frammentarietà**, in forza del quale assume rilievo non solo l'offesa o la messa in pericolo del bene giuridico, ma anche la modalità di aggressione dello stesso, potendo al riguardo mutare il giudizio di disvalore dell'ordinamento.

Una volta individuata una o più norme penali sulle quali riflettere in relazione al fatto concreto, andranno scandagliate le seguenti tematiche, che co-

stituiscono una vera e propria **check list**, dovendo avere sempre presente che scopo dell'ideazione del parere è quello di individuare il maggior numero di questioni giuridiche potenzialmente controverse sulle quali costruire la difesa del proprio assistito:

- 1) il **soggetto attivo** del reato (con le connesse problematiche derivanti dalla natura del reato come proprio o comune, dall'eventuale qualificazione soggettiva richiesta dalla norma, dalla configurabilità di un'ipotesi di concorso necessario ecc.)
- 2) il **soggetto passivo** del reato (avendo cura di individuare il titolare dell'interesse o bene protetto dalla norma, la natura monoffensiva o eventualmente plurioffensiva del reato, etc.);
- 3) l'**elemento oggettivo** del reato, soffermandosi sugli eventuali **presupposti della condotta**, sul **fatto tipico** (verificando se si tratta di reato commissivo, omissivo – proprio o improprio –, di pura condotta o di evento, istantaneo o permanente, etc., avendo comunque cura di dare il giusto rilievo alle diverse condotte eventualmente previste da una medesima disposizione), sul **nesso di causalità** e sull'**evento del reato** (verificando se ricorra in concreto un'ipotesi di reato consumato o tentato);
- 4) le eventuali **condizioni obiettive di punibilità** (la cui disciplina generale è prevista dall'art. 44 c.p.);
- 5) l'**elemento soggettivo** (e dunque tutte le problematiche relative al **dolo** nelle varie forme – diretto, intenzionale, specifico, eventuale, alternativo – alla **colpa**, avendo cura di ricercare sempre la norma a contenuto precauzionale che impone la regola di diligenza, perizia o prudenza, generica o specifica, ed alla **preterintenzione**);
- 6) le **cause di non punibilità, scriminanti e cause di giustificazioni** (verificando se la fattispecie in esame prevede scriminanti speciali ovvero se ricorre qualcuna delle scriminanti previste in via generale dagli artt. 50 e ss. c.p.);
- 7) il **momento consumativo** del reato (utile per la distinzione tra delitto consumato e tentato e per eventuali deduzioni in ordine alla prescrizione del reato);
- 8) le eventuali **condizioni di procedibilità** (e dunque querela, istanza, richiesta);
- 9) l'eventuale applicazione del **concorso di persone** nel reato (con le relative tematiche previste dall'art. 116 c.p. nel caso di reato diverso da quello voluto da alcuno dei concorrenti, dall'art. 117 c.p. in tema di mutamento del titolo di reato, di circostanze aggravanti ed attenuanti e del regime di applicabilità, etc.);

possibile restringere in breve tempo il campo di indagine e giungere più rapidamente alla definitiva progettazione dell'elaborato e alla stesura della scaletta.

Nei prossimi paragrafi verranno proposti ed analizzati tre pareri che si caratterizzano per il diverso grado di difficoltà per il candidato.

Il primo parere è infatti incentrato pressoché esclusivamente sull'interpretazione di una norma di parte speciale (detenzione di materiale pornografico), la cui concreta applicazione discende direttamente da un principio generale (inquadramento dei reati c.d. "a fattispecie plurima").

Il secondo parere involge invece un attento apprezzamento delle circostanze di fatto, al fine di indagare la sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa) e del nesso di causalità, incentrandosi prevalentemente su istituti di parte generale.

Il terzo parere presenta maggiori aspetti di complessità, in quanto impone al candidato di cogliere gli elementi differenziali tra diverse fattispecie penali (una delle quali non ha alcuna immediata menzione nella traccia), nel contempo verificando l'applicabilità di istituti di parte generale (concorso di persone nel reato).

2. La detenzione o accesso a materiale pornografico ed i reati c.d. a fattispecie plurima

2.1 Traccia

A seguito di indagini avviate dai Carabinieri di Roma, viene accertato che Tizio aveva acquistato dalla società Alfa, con pagamento mediante carta di credito, l'accesso ad un sito internet, gestito dalla stessa Alfa, contenente materiale pedo-pornografico, del quale aveva eseguito il "download" nel proprio computer onde poterlo visionare in qualunque momento ed indipendentemente dalla connessione ad internet.

Al termine delle indagini, il Pubblico Ministero fa notificare a Tizio l'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415bis c.p.p., nel quale assume la violazione, da parte dell'indagato, del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 600quater c.p., perché, con la medesima azione consistente nel "download" del materiale contenuto sul sito internet gestito dalla società Alfa, si era procacciato ed aveva detenuto presso di sé del materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Tizio si reca da un legale al quale narra la vicenda chiedendo un parere sulle proprie responsabilità e sulle possibilità difensive.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga il parere richiesto in forma motivata.

2.2 Svolgimento

La vicenda narrata da Tizio involge una più generale riflessione sui reati c.d. “a fattispecie plurima”.

Secondo l'ipotesi accusatoria del Pubblico Ministero, infatti, la condotta posta in essere dall'indagato avrebbe integrato la violazione di più precetti previsti dall'art. 600quater c.p.p., evidentemente interpretata come norma “a fattispecie plurima”.

Tizio, mediante il *download* del materiale pedopornografico disponibile sul sito gestito dalla società Alfa, per un verso si sarebbe procurato files a contenuto pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e, per altro verso, ne avrebbe così ottenuto la detenzione. Di qui la contestazione della duplice violazione dell'art. 600quater c.p. in concorso formale omogeneo *ex* art. 81, comma 1, c.p., sul rilievo che Tizio, mediante una sola azione, avrebbe commesso più violazioni della medesima disposizione di legge penale innanzi citata.

In assenza di specifiche indicazioni fornite dall'indagato, la ricostruzione dei fatti operata dal Pubblico Ministero non appare confutabile sotto l'aspetto storico. Può pertanto verificarsi, esclusivamente sotto l'aspetto ermeneutico, la fondatezza della tesi del P.M. secondo cui, nel caso di specie, ricorre un'ipotesi di concorso formale di reati.

Più in particolare, andrà verificato se l'unica azione posta in essere da Tizio (consistita, come si è visto, nell'aver scaricato files da un sito internet), possa allo stesso tempo integrare i due distinti reati ipotizzati dalla pubblica accusa, previsti dalla medesima norma.

In via meramente astratta, nulla osta acché con una sola azione vengano violati più precetti penali previsti da una medesima norma penale; ma è ben evidente che ciò appare possibile solo ove la norma, nella sua parte precettiva, preveda diverse ed eterogenee ipotesi di reato.

Con riferimento all'unica azione di Tizio, il quale si è procurato l'accesso ad un sito internet contenente materiale pedopornografico, poi scaricato sul proprio personal computer, il Pubblico Ministero, invero, ha ritenuto di poter distinguere due condotte penalmente rilevanti, autonome ed alternative tra loro, sì da giustificare la contestazione in via concorsuale. Ha inoltre ritenuto che tali condotte previste dall'art. 600quater c.p. quindi il delitto di “detenzione o accesso a materiale pornografico” (così la rubrica della norma) sia reato “a fattispecie plurima”.

La tesi del Pubblico Ministero non appare tuttavia condivisibile. Sembra infatti contestabile l'assunto secondo cui l'art. 600quater c.p. preveda un'ipo-

CAPITOLO 1

L'appello penale

1. In generale (notazioni processuali e struttura)

L'appello penale è disciplinato dalle **disposizioni generali** in tema di impugnazioni (artt. 568 e ss. c.p.p.), nonché dalle disposizioni espressamente previste per l'appello (artt. 593 e ss. c.p.p.).

Principi generali in materia di impugnazione, applicabili anche all'appello sono:

- la **tassatività** delle impugnazioni;
- l'inammissibilità delle impugnazioni proposte da chi non è **legittimato** o contro **provvedimenti non impugnabili** (art. 591, comma 1, lett. *a*) e *b*), c.p.p.);
- l'ammissibilità dell'impugnazione solo se chi la propone ha **interesse** (art. 591, comma 1, lett. *a*), c.p.p.).

Oltre all'impugnazione del Pubblico Ministero, il codice disciplina:

- l'impugnazione dell'**imputato** (art. 571 c.p.p.);
- l'impugnazione **per i soli interessi civili** (art. 573 c.p.p.);
- l'impugnazione **dell'imputato per gli interessi civili** (art. 574 c.p.p.);
- l'impugnazione del **responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria** (art. 575 c.p.p.);
- l'impugnazione della **parte civile** e del **querelante** (art. 576 c.p.p.);
- l'impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza (art. 579 c.p.p.).

Non è più consentita (art. 9, L. 46/2002):

- l'impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.).

1.1 I soggetti legittimati

L'**impugnazione dell'imputato** (art. 571 c.p.p.) è proposta da quest'ultimo personalmente, a mezzo di procuratore speciale o dal tutore (se l'imputato

e interdetto) o dal curatore (se è inabilitato) o dal difensore (al momento del deposito della decisione o nominato a tal fine).

L'impugnazione per i soli interessi civili (art. 573 c.p.p.) è proposta dalla parte civile e ha ad oggetto esclusivamente questioni relative ai capi della sentenza sulla domanda di risarcimento o di restituzione (non si discute pertanto della responsabilità penale dichiarata). L'art. 573 è stato modificato dal D.Lgs. 150/2022 con l'introduzione del nuovo comma 1bis, con il quale è stato previsto l'inoltro al giudice o alla sezione della corte distrettuale competente che decideranno sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

L'impugnazione dell'imputato per gli interessi civili (art. 574 c.p.p.) riguarda solo i capi della sentenza sulla condanna al risarcimento o alle restituzioni o sulle spese liquidate alla parte civile. Il quarto comma dell'art. 574 c.p.p. prevede l'effetto estensivo della decisione sui capi di condanna alle statuizioni civili dipendenti.

L'impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 575 c.p.p.) ha ad oggetto non solo le sentenze con le quali è affermata la responsabilità dell'imputato e del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ma anche quelle di assoluzione, relativamente al capo sul risarcimento del danno chiesto dal responsabile civile nei confronti della parte civile e su quello relativo alla refusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

L'impugnazione della parte civile e del querelante (art. 576 c.p.p.) riguarda i capi della sentenza sulla responsabilità civile dell'imputato e può essere proposta anche contro la sentenza di proscioglimento (pronunciata in dibattimento o in abbreviato), "ai soli effetti della responsabilità civile". Riguarda altresì i capi relativi alle spese poste a carico della parte civile e del querelante o della loro condanna al risarcimento dei danni secondo quanto previsto dagli artt. 541 e 542 c.p.p.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 578 c.p., dopo la condanna dell'imputato in primo grado, nel caso in cui in appello o in cassazione va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, il giudice dell'impugnazione deve provvedere in ogni caso sulla domanda civile avente ad oggetto li risarcimento o le restituzioni.

L'impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza (art. 579 c.p.p.) va proposta con le forme ordinarie se si impugna il capo sulla confisca ovvero, per le altre misure di sicurezza, il capo ad esse relative ed altro capo che non riguardi solo gli interessi civili. L'impugnazione del solo capo

relativo alla misura di sicurezza, diverso dalla confisca, si propone invece al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p.

1.2 Casi di appello

Le sentenze impugnabili con appello sono disciplinate dagli artt. 428, 443, 448, comma 2, 579, 603, 680 e 593 c.p.p., 36 e 37 D.Lgs. 274/20000, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella) e dagli interventi della Corte Cost. che si è ripetutamente pronunciata sulle modifiche introdotte da tale ultima legge.

Le **sentenze dibattimentali di condanna** sono appellabili dal Pubblico Ministero unicamente se modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. L'imputato può sempre appellare una decisione di condanna tranne nell'ipotesi in cui con la sentenza sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Quelle di **proscioglimento** sono appellabili dall'imputato salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso; il P.M. non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, considerando che in questo caso deve essere consentita l'impugnazione alla parte civile (Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2025, n. 35419). Non sono in ogni caso appellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le pronunce di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Le **sentenze rese nel giudizio abbreviato di condanna** sono appellabili dall'imputato sempre, mentre dal Pubblico Ministero nella sola ipotesi in cui la sentenza abbia mutato il titolo di reato. Quelle di **proscioglimento** non sono appellabili dall'imputato ma possono essere impugnate dal Pubblico Ministero dopo l'intervento della Corte costituzionale che, con sent. 320/2007, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 443 c.p.p. in parte *qua*. Con l'ulteriore **decisione 274/2009**, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui ha escluso che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.

Le **sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti** non sono appellabili; il Pubblico Ministero è l'unico legittimato a proporre appello in caso di suo espresso dissenso alla composizione della pena (art. 448, comma 2, c.p.p.).

La **sentenza di non doversi procedere resa “prima” del dibattimento** ai sensi dell’art. 469 c.p.p. non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, preclusione giustificata dalla “non opposizione” alla sua pronuncia sia da parte del pubblico ministero che dell’imputato.

Le **sentenze di non luogo a procedere**, ai sensi dell’art. 428 c.p.p., sono appellabili da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale nei casi di cui all’art. 593bis, comma 2, c.p.p., dall’imputato (salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) nonché da parte della persona offesa nei soli casi di nullità *ex art.* 419, comma 7, c.p.p. Per completezza, si consideri che il citato art. 428 c.p.p. è stato riformato dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha disposto la inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. In seguito, con il D.Lgs. 150/2022, la nuova formula prevede l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati, quindi non più solo contravvenzioni, punite con la sola pecuniaria o con pena alternativa (art. 428, comma 3quater, c.p.p.).

Le **sentenze rese dal giudice di pace di condanna**, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del D.Lgs. 274/2000 sono appellabili, se applicano una pena diversa da quella pecuniaria, dal Pubblico Ministero e dall’imputato. L’imputato può proporre appello anche avverso tali ultime decisioni se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Le sentenze di **proscioglimento** non sono invece appellabili, tranne che dal ricorrente che abbia chiesto la citazione dell’imputato a norma dell’art. 21, D.Lgs. 274/2000; l’impugnazione può essere proposta anche agli effetti penali negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero.

1.3 Giudice competente, forma dell’appello incidentale, termini e decorrenza dei termini, concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

Competenti a decidere sull’appello sono:

- il Tribunale in composizione monocratica, se si impugna una sentenza del giudice di pace;
- la Corte di appello, se si impugna una sentenza del Tribunale;
- la Corte di Assise di appello, se si impugna una sentenza della Corte di Assise.

L’**appello incidentale** (disciplinato dall’art. 595 c.p.p.) è l’impugnazione proposta dall’imputato che ha ricevuto la notifica dell’appello proposto da

altra parte. Si propone con le stesse forme dell'appello principale. In proposito, si riporta il testo del citato art. 595 c.p.p. nella versione ultima, per quel che qui conta, novellata dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11: “1. *L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'art. 584. [...].* 3. *Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte*”. Con riferimento alle modalità di presentazione e notificazione dell'appello incidentale, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 150/2022, il richiamo all'art. 583 c.p.p., contenuto nel comma 2 dell'art. 595 c.p.p.

Per l'impugnazione sono previsti **tre distinti termini** (previsti dall'art. 585, comma 1, c.p.p.):

- 15 giorni, per le sentenze emesse in seguito a procedimento in camera di consiglio o con motivazione “contestuale” letta in dibattimento;
- 30 giorni, per le sentenze depositate dal giudice nel termine ordinario di 15 gg. termine quest'ultimo da intendersi applicato anche quando non è fornita l'indicazione di cui all'art. 544, comma 3, di rito;
- 45 giorni, per le sentenze depositate oltre il termine ordinario o nel termine superiore fissato all'atto della lettura del dispositivo.
- in caso di imputato giudicato in assenza, i predetti termini sono aumentati di quindici giorni.

Tali termini **decorrono** ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p.:

- dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito al procedimento in camera di consiglio;
- dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta la motivazione (per tutte le parti da ritenersi presenti);
- dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito, se la sentenza viene depositata, ovvero dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito;
- dalla comunicazione dell'avviso di deposito con estratto del provvedimento, per il Procuratore Generale presso la Corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello;
- fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'art. 582.

Da ultimo, merita specifica menzione l'art. 599bis c.p.p., disposizione modificata dal D.Lgs. 150/2022, e dal D.Lgs. 103/2017, a cui è seguito il D.Lgs. 31/2024, c.d. *Correttivo Cartabia*, che ha novellato la disciplina del **concordato anche con rinuncia ai motivi di appello**.

1.4 La struttura dell'atto di appello

L'appello penale, al pari di tutti gli atti giudiziari, ha una struttura ben definita che può essere così rappresentata:

- a) **intestazione**;
- b) **parte appellante**;
- c) **provvedimento impugnato**;
- d) eventuale premessa in fatto;
- e) capi o punti impugnati e motivi d'appello;
- f) richieste;
- g) data e firma ed eventuale nomina del difensore;
- h) specifico mandato ad impugnare nell'ipotesi di cui all'art. 581, comma 1quater, c.p.p., rilasciato dopo la pronuncia della sentenza nel caso di decisione pronunciata nei confronti di un imputato dichiarato assente, difeso d'ufficio, contenente comunque la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Nell'intestazione va indicata semplicemente l'**autorità giudiziaria** (Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello) alla quale è rivolto l'atto di appello, seguita dalla indicazione del tipo di atto: "*Atto di appello*" o anche "*Dichiarazione di appello con motivi contestuali*".

L'indicazione dell'autorità giudiziaria presuppone che il candidato abbia correttamente individuato il giudice al quale va rivolto l'atto, in applicazione delle norme processuali. La sede dell'autorità giudiziaria va indicata solo se dalla traccia si evincono elementi utili in tal senso.

Nell'intestazione si indicano di solito anche il numero di ruolo del processo e del registro generale delle notizie di reato tenuto dal Pubblico Ministero.

Ai fini dell'indicazione della **parte appellante** si è già ricordato che, in via generale, l'appello (anche incidentale) può essere proposto dall'imputato personalmente, dal difensore dell'imputato e dalle parti private (personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che può essere anche il difensore), oltre che ovviamente dal Pubblico Ministero.

Ai fini dell'esame, visto che si assumono le "vesti del legale", è bene che l'appello sia sempre proposto nella qualità di **difensore** dell'imputato condan-

nato o della parte privata, avendo cura in tale ultimo caso di menzionare che si agisce quale procuratore speciale e di predisporre la procura speciale in calce all'atto. Si potrà quindi utilizzare la seguente formula:

Il sottoscritto Avv., con studio in, alla via,
nella qualità di procuratore speciale e difensore di Caio, costituito parte civile nel
processo a carico di Tizio, come da procura speciale in atti ecc.

Con la riforma al codice di rito introdotta con il D.Lgs. 150/2022, ai sensi dell'art. 581, comma 1quater, c.p.p., è previsto che con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio dell'imputato dichiarato assente è depositata, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

All'indicazione della parte segue l'indicazione del provvedimento impugnato, preceduta dalla formula di passaggio "*propone appello*" (o "*dichiara di proporre appello*") con la quale si esprime la volontà di proporre l'impugnazione.

Nell'indicare la sentenza appellata è opportuno richiamare in modo sintetico il dispositivo della sentenza. Ad esempio:

PROPONE APPELLO

avverso la sent., pronunciata nel procedimento penale n.
RGNR in data, pubblicata il, con la quale il Tribunale di
..... ha riconosciuto il sig. Tizio colpevole del reato di cui all'art.
e lo ha condannato alla pena sospesa di anni di reclusione.

Può far seguito l'eventuale **premessa in fatto**, utile per rendere più chiari i motivi di appello. Ai fini dell'esame nella premessa potranno essere riepilogate le circostanze, sostanziali ed eventualmente processuali, emergenti dalla traccia ed utili per la successiva articolazione dei motivi di impugnazione.

Le stesse circostanze di fatto possono comunque essere direttamente esposte nel corpo dei motivi di impugnazione, ove vanno in ogni caso riprese.

Fanno appunto seguito l'indicazione dei **capi e punti** della sentenza oggetto di impugnazione e i **motivi di appello**, poi esposti in aderenza al disposto dell'art. 581, comma 1bis, c.p.p., normalmente preceduti da una formula di passaggio che può essere:

Avverso la decisione appellata si deducono i seguenti specifici

MOTIVI

ovvero

L'appello, proposto avverso il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto Tizio responsabile, è affidato ai seguenti specifici

MOTIVI

A differenza del precedente codice di procedura penale i motivi di appello devono esser contestuali alla proposizione dello stesso.

Va ricordato che, con le stesse modalità previste per l'appello, possono proporsi motivi “nuovi” fino a 15 gg. prima dell'udienza, purché relativi agli stessi capi o punti impugnati con l'appello depositato (art. 585, comma 4, c.p.p.).

Ciò, di fatto, rende possibile nella realtà processuale una successiva e più ampia “illustrazione” dei motivi di appello. Ai fini dell'esame è comunque opportuno sviluppare compiutamente ogni singolo motivo d'appello.

Per “**capo**” della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di autonomo rapporto processuale (con immediato riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione ad ogni singolo “capo d'imputazione”).

Per “**punto**” della sentenza deve intendersi qualsiasi “*statuizione sia in fatto sia in diritto di cui consta un capo, estraibile dalla lettura del dispositivo della sentenza e suscettibile di una sua propria valutazione in quanto oggetto di indagine e di statuizione avente consistenza autonoma*” (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1992, imp. Corinici). Si tratta di decisioni su svariate questioni decise in sentenza, indipendenti dall'accertamento della responsabilità penale in relazione al singolo capo d'imputazione. Si pensi, ad esempio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato ecc.

I capi e punti impugnati si deducono normalmente dai motivi di appello, ma come detto possono essere espressamente indicati prima dello sviluppo dei motivi.

Per “**motivi**” di appello devono intendersi le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che devono essere specificamente indicati. L'art. 581, comma 1bis, di rito, infatti, testualmente dispone che l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Spesso vengono “rubricati”, ossia preceduti da una breve intestazione con la quale si descrive brevemente l'oggetto della doglianza.

È appena il caso di ricordare che, nello sviluppo dei motivi d'appello, andranno messi in pratica tutti i consigli e le tecniche ricordati nel primo capitolo (formulazione chiara delle questioni, delle eventuali tesi contrapposte, degli argomenti a sostegno o a confutazione, utilizzando la “struttura argomentativa” (introduco, espongo e ribadisco), facendo sempre ricorso a ragionamenti essenzialmente deduttivi fondati sul rapporto fatto-norma-effetto.

I motivi di impugnazione possono avere ad oggetto, a titolo di solo esempio:

- la qualificazione del fatto (anche per erronea esclusione del concorso di norme anziché di reati);
- l'accertamento dei fatti (per valutazione erronea delle prove acquisite, sotto il profilo dell'attendibilità delle stesse, ovvero per violazioni processuali in tema di utilizzabilità delle prove: es. artt. 62, 63 e 191 c.p.p.);
- l'accertamento dell'elemento psicologico del reato (es. per assenza o erronea valutazione delle prove o dei criteri di valutazione della colpa);
- il mancato riconoscimento di una scriminante o esimente;
- la mancata applicazione di un'attenuante speciale o delle attenuanti generiche;
- il giudizio di comparazione delle attenuanti e delle aggravanti;
- la specie e la misura della pena (quasi sempre si chiede l'applicazione del minimo della pena);
- la mancata applicazione di sanzioni sostitutive;
- la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione (quasi sempre si chiede l'applicazione dei “doppi benefici di legge”);
- l'applicazione del reato continuato;
- la violazione di norme processuali sulle prove;
- la nullità della sentenza per violazione di norme processuali;
- la nullità della sentenza per difetto di contestazione del fatto “nuovo” (art. 522 c.p.p.);
- le statuizioni sulla domanda risarcitoria o di restituzione (questioni di natura civilistica);
- la statuizione sulle spese legate alla costituzione di parte civile;
- ecc.

Dopo i motivi di impugnazione vanno formulate in modo chiaro e preciso le **richieste** delle quali si chiede l'accoglimento.

Anche le conclusioni vengono introdotte da una formula di passaggio che può essere ad esempio:

Sulla base di quanto esposto, e con riserva di meglio approfondire nelle sedi opportune le argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dei motivi di gravame, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che l'adita Corte di appello, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia ecc.”.

o più semplicemente:

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza appellata, voglia ecc.

Le richieste riguardano non solo la riforma della sentenza invocata (“conclusioni”), ma anche eventuali **statuizioni di ordine processuale**, che possono avere ad oggetto la **rinnovazione dibattimentale** ai sensi dell’art. 603 c.p.p. (es.: “*In via istruttoria, e per quanto innanzi esposto, si chiede che l'adita Corte voglia procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disponendo la riassunzione del teste sig. e la nuova assunzione del teste sig., i quali riferiranno sulle circostanze innanzi indicate*”) ovvero **l'esecuzione delle condanne civili**. In particolare potendosi formulare la richiesta di provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento o alla restituzione ovvero la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione concessa (es.: “*Si chiede altresì che l'adita Corte voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna dell'imputato e del responsabile civile al pagamento della concessa provvisoria di euro*” ovvero “*..... voglia disporre la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento, in favore della parte civile, della somma di euro*”). È istanza che può essere presentata anche con i motivi nuovi *ex art. 585*, comma 4, c.p.p.

Le “**conclusioni**” di **merito** hanno ad oggetto la riforma della sentenza e, quindi, la richiesta di declaratoria di **nullità della sentenza** o la pronuncia di una **diversa “formula”**.

La richiesta di declaratoria di **nullità** può essere conseguenza della violazione delle norme in tema di “nuove contestazioni” (artt. 516 e ss. c.p.p.), oppure una nullità assoluta o altre nullità non sanate. Alla richiesta di nullità

può accedere la richiesta di trasmissione degli atti ad altra sezione del giudice di primo grado o al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 604 c.p.p. (es.: *“Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia dichiarare la nullità della sentenza appellata e, conseguentemente, disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione del Tribunale di Bari”* oppure *“..... disporre la trasmissione degli atti al P.M.”*).

La richiesta di una **diversa formula** può essere finalizzata ad una pronuncia di condanna o di proscioglimento.

La parte civile impugna la sentenza di proscioglimento “ai soli fini civili” e, quindi, non può chiedere la condanna dell'imputato.

Esempio di conclusione della parte civile può essere:

..... in riforma della sentenza appellata ed ai fini della statuizione sulla domanda di risarcimento danni, voglia dichiarare sussistente il reato contestato e, conseguentemente, condannare il sig. Tizio ed il responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, dal liquidarsi in separata sede.

La diversa **formula di proscioglimento** viene di solito richiesta dall'imputato o dal responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Le formule di proscioglimento possono essere di non doversi procedere o di assoluzione.

La sentenza di **non doversi procedere** viene pronunciata nei casi di:

- mancanza di una condizione di procedibilità (es.: difetto di querela o remissione);
- esistenza di precedente pronuncia (*ne bis in idem*);
- estinzione del reato (per prescrizione, amnistia ecc.).

Ad esempio potrà chiedersi:

..... voglia dichiarare non doversi procedere nei confronti del sig. Tizio, per mancanza di querela

oppure

..... per essersi estinto il reato per intervenuta prescrizione.

La sentenza di **assoluzione** viene pronunciata nei casi in cui:

- il fatto non sussiste (difetto dell'elemento oggettivo del reato);

- l'imputato non ha commesso il fatto (il fatto-reato è stato commesso, ma non dall'imputato);
- il fatto non costituisce reato (difetto dell'elemento psicologico del reato o esistenza di una causa di non punibilità soggettiva);
- il fatto non è previsto dalla legge come reato (il fatto è stato commesso ma non è un fatto-reato eventualmente perché ricorre una scriminante);
- il fatto non è più previsto dalla legge come reato (quando vi è successione di leggi nel tempo e la legge successiva ha abolito il reato);
- il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile (mancanza della capacità di intendere e di volere) (1).

Le stesse formule assolutorie vengono richieste quando manca o è insufficiente la prova o vi è il dubbio sulla ricorrenza di cause di giustificazione o di non imputabilità e, dunque, trova applicazione la regola di giudizio di cui al capoverso dell'art. 530 c.p.p.

Esempi di conclusioni con diversa formula possono pertanto essere:

..... voglia assolvere il sig. Tizio perché il fatto non sussiste

oppure

voglia assolvere il sig. Tizio, eventualmente ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste, ecc.

Le richieste possono avere ad oggetto anche:

- l'applicazione delle circostanze o la comparazione delle stesse;
- l'entità della pena;
- l'applicazione di benefici (sospensione, non menzione e sanzioni sostitutive).

E dunque ad esempio:

....., riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art., applicare il minimo edittale della pena, con la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria e doppi benefici di legge.

Si rinvia comunque ad altre esemplificazioni nei paragrafi che seguono e nel collegato testo "Atti di diritto penale alla luce dei più recenti casi giurisprudenziali".

(1) Per un approfondimento sul tema, si consiglia la lettura del volume di M.I. GALLO, *Le formule assolutorie di merito. Art. 530 c.p.p.*, Torino, 2022.

L'appello deve essere datato e firmato dall'imputato, dal difensore o dalla parte privata, dal tutore, curatore e procuratore speciale.

Ai fini dell'esame è meglio non indicare alcun nominativo (salvo che non emerga dalla traccia), potendo il candidato limitarsi a scrivere:

Luogo e data,

Firma del difensore

oppure

Luogo e data,

Avv.

Può seguire la nomina del difensore e l'eventuale elezione di domicilio.

Ad esempio:

Io sottoscritto Tizio, nato a, il, residente in, alla via, n., nomino mio difensore di fiducia l'Avv. del Foro di, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione.
Eleggo domicilio presso il suo studio professionale, sito in, alla via, n.

In alternativa può omettersi la nomina del difensore, avendo cura nell'instanzione dell'atto di far riferimento a precedente nomina "già in atti", conferita anche ai fini della proposizione dell'impugnazione.

Si rammentano le rilevanti novità introdotte con il D.Lgs. 150/2022, e le successive modifiche apportate con la L. 114/2024, in cui è obbligatoria la **dichiarazione o elezione di domicilio** ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, a pena d'inammissibilità, come disposto dall'**art. 581, comma 1 quater, c.p.p., nella sola ipotesi di imputato dichiarato assente e difeso d'ufficio.**

Ad esempio:

Il sottoscritto Tizio, nato a, il, residente in, persona imputata nel procedimento penale R.G.N.R. n., proponente appello avverso la decisione n. del, pronunciata dal Giudice di Pace/Giudice dell'udienza preliminare/Tribunale/Corte di assise, già dichiarato assente e difeso d'ufficio dall'Avv., ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p., conferisce specifico mandato ad impugnare e dichiara/elegge domicilio presso, quale dichiarazione formalizzata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.